



ORDINANZA N. 9 /2020

PORTO DI ORTONA

EVENTI CALAMITOSI DOVUTI A FENOMENI METEO-MARINI AVVERSI VERIFICATESI NELLA REGIONE ABRUZZO – LAVORI DI SOMMA URGENZA

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTA** la comunicazione in data 10.01.2020 del Comune di Ortona in relazione all'affidamento dei lavori di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dovuti a fenomeni meteo-marini avversi verificatesi nella Regione Abruzzo il 12 e 13 novembre 2019;
- VISTA** la convenzione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Ortona per la realizzazione dei suddetti interventi di somma urgenza;
- VISTA** la documentazione prodotta dalla società La Dragaggi S.r.l. per l'utilizzo dell'area demaniale situata nel porto di Ortona per il deposito del materiale lapideo necessario ai lavori di cui sopra;
- VALUTATA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei



lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

da parte dell'impresa "La Dragaggi S.r.l.", avente sede a Marghera (VE) in via Luigi Kossut n. 6, verranno prossimamente avviati i lavori di somma urgenza finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità conseguenti alle mareggiate del 12 e 13 novembre 2019, di cui nelle premesse riportato;

La realizzazione dei suddetti lavori avverrà come da cronoprogramma per una durata di circa 28 giorni consecutivi dalla comunicazione di inizio dei lavori, con la temporanea occupazione, da parte del competente soggetto affidatario, degli spazi demaniali all'uopo interessati o comunque indispensabili per le connesse attività di cantierizzazione, come da planimetria allegata;

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, per l'intera loro durata, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività ai lavori medesimi.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, di spazi impegnati resteranno nella totale custodia del competente soggetto affidatario. Tali spazi, a cure ed oneri dello stesso soggetto affidatario, sia di giorno che di notte, dovranno pertanto risultare sempre correttamente recintati e segnalati onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione Marittima e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- la preventiva comunicazione, alla Capitaneria di Porto di Ortona ed a questa Autorità di Sistema Portuale del nominativo nonché del recapito telefonico, disponibile per



- l'immediata reperibilità ad ogni ora ed in qualunque giorno (inclusi gli orari notturni e le festività) del direttore di cantiere addetto ai lavori in questione;
- l'apposizione, all'ingresso dell'area di cantiere, di una tabella indicante il nominativo ed il recapito suddetti;
 - l'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati ad oneri e cure propri, previo coordinamento con il locale Comando della Capitaneria di Porto, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;
 - l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento);
 - la verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
 - dovrà essere garantita la pulizia dell'area demaniale interessata;
 - la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Ortona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché imprevisto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;
 - ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

<https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 31 GEN. 2020

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA PER IL DEPOSITO DI MATERIALE LAPIDEO
NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA AFFIDATI DAL COMUNE DI ORTONA**

Legenda

 Area di occupazione temporanea

**AREA DI
OCCUPAZIONE
260.00 mq**

